

REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/69 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 ⁽³⁾, che definisce le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da un parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69 ⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a

base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'ammontare della restituzione può d'altronde tener conto ugualmente della situazione sui mercati dei prodotti cerealicoli diversi dal granturco;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 1**Articolo 2*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 17.05 A), il cui tenore, in peso, in latte in polvere ⁽¹⁾ è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽²⁾ è :	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,387
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,967
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,740
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,320
	7010	— superiore al 65 %	2,900

⁽¹⁾ Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 figurante all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 F) della tariffa doganale comune.